



N. 20683 di Rep. S.
del 2.7.2021

COMUNE DI VICENZA

ATTO DI CONCESSIONE

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 105128
Data 2.7.2021

In Vicenza, nella Residenza Municipale, addì

10 LUG 2021

TRA

Il Comune di Vicenza (codice fiscale e partita IVA 00516890241), rappresentato dal signor Verza dott. Gabriele, nato a Padova il 19 gennaio 1968, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Direttore del Servizio Patrimonio - Abitativi, che agisce in esecuzione della determinazione dirigenziale N. Gen. 361 del 25 febbraio 2021

E

Il signor Visciano Ciro (codice fiscale VSCCRI68E29L259S), nato a Torre del Greco (NA) il 29 maggio 1968, residente Vicenza in Via Postumia n.57/B, titolare della ditta "Caffè Olimpico da Ciro e Rosa di Visciano Ciro" (partita IVA 02825320241), impresa individuale con sede a Vicenza;

Si conviene quanto segue

- 1) Il Comune di Vicenza concede in uso al signor Visciano Ciro, che accetta l'unità immobiliare sita a Vicenza, nel Palazzo del Territorio in Levà degli Angeli n.5, distinta al Catasto Fabbricati al foglio 5 mappale, 91 subalterno 21, avente una superficie complessiva di mq 123.
- 2) La concessione in uso ha la durata di anni sei decorrenti dal 1° luglio 2021. Alla scadenza la concessione potrà essere rinnovata a condizioni da determinarsi, previa domanda del concessionario da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza medesima.
E' escluso il rinnovo tacito.
- 3) Il canone di concessione annuo è stabilito in € 21.600,00

C. Verza

C. Visciano



Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0105128/2021 del 02/07/2021

(ventunmilaseicento/00), da pagarsi in rate mensili anticipate di uguale importo.

4) L'unità immobiliare concessa deve essere adibita all'attività di bar.

Il concessionario non può cambiare l'uso per cui è stata concessa l'unità immobiliare senza autorizzazione scritta del Comune di Vicenza, sotto comminatoria dell'immediata decadenza della concessione.

5) Durante la concessione la manutenzione ordinaria dell'unità immobiliare è a carico del concessionario, come pure la manutenzione straordinaria che dovesse rendersi necessaria a seguito della mancata esecuzione della manutenzione ordinaria.

6) I lavori di adattamento dell'unità immobiliare all'uso di cui sopra che dovessero rendersi necessari dovranno essere eseguiti a cura e spese del concessionario, senza che lo stesso possa pretendere rimborsi o indennizzi di sorta al termine della concessione, comunque ciò avvenga.

7) Sono vietate la sub concessione dell'unità immobiliare e la cessione dell'atto di concessione.

L'affitto d'azienda, nei limiti temporali e contrattuali della presente concessione e fermo restando il rapporto tra il Comune di Vicenza e il concessionario, dovrà essere autorizzato dal Comune di Vicenza al quale andrà inviato preventivamente il preliminare del relativo contratto.

La compravendita d'azienda dovrà essere autorizzata dal Comune di Vicenza al quale andrà inviato preventivamente il preliminare del relativo contratto.

8) I consumi di acqua, luce e gas sono a carico del concessionario che deve intestare a proprio nome le utenze. Il concessionario deve farsi altresì carico di tutti gli oneri che usualmente gravano sui conduttori di immobili.

9) Il concessionario dichiara di essere a conoscenza che l'unità immobiliare concessagli in uso fa parte del Palazzo del Territorio, complesso di interesse storico, e pertanto si impegna a mantenere i locali con decoro nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che Palazzo del Territorio è soggetto al regime dei beni demaniali ai sensi dell'art. 824 del Codice Civile, che il presente rapporto è sottratto alle norme del diritto privato e soggetto alle norme del diritto amministrativo e che la concessione in uso ha carattere precario, potendo essere revocata o modificata in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico.


10) Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione qualora il concessionario non soddisfi le condizioni stabilite dal presente contratto, precisato che ogni conseguenza dannosa dovrà essere risarcita.

11) A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto il concessionario ha presentato cauzione di importo pari ad € 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

12) Ai sensi della Legge 9/2014 e del D.Lgs. 192/2005, le parti danno atto che è stata redatta l'Attestazione della prestazione energetica (APE) avente codice identificativo 41089/2021 e riguardante l'unità immobiliare oggetto della concessione.

13) Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il rapporto di concessione ed unicamente nelle forme e nei limiti del D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy.

14) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del concessionario che dovrà provvedere a propria cura e spese alla registrazione del contratto medesimo presso l'Agenzia delle Entrate.

Dott. Gabriele Verza  

Sig. Ciro Visciano 